



CITTA' DI TORINO



**PATTO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE
TRA LA CITTÀ DI TORINO
E
LA CITTÀ DI BETLEMME**

La Città di Torino e la Città di Betlemme, di seguito denominate le Parti;

Considerate le relazioni di amicizia e di collaborazione esistenti tra le Parti;

Considerato l'Accordo di Progetto sottoscritto nel 2018 nel quadro del progetto NUR (New Urban Resources Renewable Energies for Bethlehem) cofinanziato dalla Cooperazione Italiana finalizzato ad aumentare la capacità di autonomia energetica da fonti rinnovabili della Municipalità di Betlemme;

Considerati i numerosi progetti di cooperazione allo sviluppo promossi nel quadro dei programmi di cooperazione italo-palestinese, in particolare il PMSP (con i progetti "Bethlehem Smart Water" e "Plan of Innovation, Economy, Redevelopment and Management of Gross Market in Bethlehem") e le Linee guida della Cooperazione Italiana per lo sviluppo;

Considerato il partenariato sistemico attivato da tali azioni progettuali, che vede coinvolti in entrambi i territori istituzioni accademiche, società civile, scuole, realtà religiose, istituzioni culturali, musei, associazioni di comuni, imprese, aziende municipali;

Considerato che il rafforzamento del dialogo è un passo fondamentale verso lo sviluppo e la promozione delle relazioni economiche, accademiche e culturali tra le Parti;

Considerato l'interesse delle Parti a rafforzare la collaborazione, nell'ambito delle proprie competenze, convengono quanto segue:

Articolo 1

(Obiettivi e Finalità)

Il presente Patto di Amicizia e Collaborazione intende rafforzare le relazioni istituzionali avviate, incoraggiare gli scambi, promuovere l'amicizia tra le Parti per continuare a collaborare sui seguenti temi: collaborazione culturale, economica e nel settore dello sviluppo municipale.

Articolo 2

(Clausola di invarianza normativa)

Il presente Patto di Amicizia e Collaborazione sarà attuato nel rispetto delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 3

(Attività di collaborazione)

Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'Articolo n.1, le Parti svolgeranno le seguenti attività di mero rilievo internazionale:

a) Collaborazione culturale

Le Parti convengono di promuovere e realizzare attività che favoriscano lo scambio e la collaborazione tra le istituzioni culturali dei rispettivi territori.

b) Collaborazione economica

Le Parti intendono sostenere e incoraggiare, con il supporto degli enti economici preposti, la collaborazione tra il sistema delle imprese dei rispettivi territori al fine di favorire lo sviluppo economico e commerciale degli stessi.

c) Collaborazione nel settore dello sviluppo municipale

Le Parti intendono favorire azioni di collaborazione territoriale principalmente nei seguenti ambiti:

1. patrimonio culturale e sua conservazione; politiche culturali, promozione di iniziative collegate alla creatività giovanile;
2. gestione sostenibile delle risorse idriche e delle risorse naturali su scala urbana;
3. governance del territorio e gestione sostenibile della città attraverso l'uso, la diffusione e la valorizzazione di energie rinnovabili e sostenibili;
4. urban food policy (dalla gestione del commercio locale nei mercati cittadini fino alla nutrizione infantile e delle persone fragili, dalle iniziative culturali e fieristiche sul cibo ai temi dell'agricoltura urbana);
5. tecnologia ambientale, valorizzazione dell'ambiente (gestione rifiuti, mobilità urbana) ed educazione ambientale;
6. politiche giovanili, politiche occupazionali e della formazione professionale, politiche socio-educative, politiche di promozione dello sviluppo locale sostenibile;
7. scambio di esperienza di buone pratiche e di tecnologie attraverso seminari online e missioni tecniche realizzate in ciascun ambito del presente Patto di Amicizia e Collaborazione da specialisti delle differenti problematiche.

Articolo 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Patto di Amicizia e Collaborazione troveranno intera copertura nel bilancio delle Parti.

Articolo 5

(Informativa)

Le Parti saranno responsabili, ciascuna per quanto di propria competenza, di seguire l'attuazione del presente Patto di Amicizia e Collaborazione.

Le Parti informeranno le Rappresentanze diplomatiche competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Patto di Amicizia e Collaborazione.

Articolo 6

(Modifiche e Integrazioni)

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Patto di Amicizia e Collaborazione potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Patto di Amicizia e Collaborazione.

Articolo 7

(Divergenze interpretative)

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Patto di Amicizia e Collaborazione sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 8

(Efficacia e durata)

Il presente Patto di Amicizia e Collaborazione acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di 5 (cinque) anni. Esso potrà essere rinnovato espressamente

tra le Parti attraverso comunicazione scritta e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni.

Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia del presente Patto di Amicizia e Collaborazione tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Firmato a *Torino* il *30. 09. 2024* in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Città di Torino

Il Sindaco



Anton G. Salman
Per la Città di Betlemme

Il Sindaco

